Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 luglio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100-ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in settima seduta comune, giovedì 23 luglio 1981, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

(4426)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1981.

Finanziamento degli oneri derivanti dai regolamenti (CEE) n. 355/77 e n. 1361/78, relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visti il regolamento (CEE) n. 355/77, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 19 giugno 1978, ed il regolamento (CEE) n. 1361/78 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 19 luglio 1978, relativi ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Considerato che le funzioni amministrative relative all'applicazione dei menzionati regolamenti competono alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e che è rimasta ferma la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i progetti riguardanti strutture di mercato di interesse nazionale e per quelli interessanti le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Rilevato che per i predetti progetti da sovvenzionare con provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato concesso per l'anno 1980, prima parte, il concorso del F.E.A.O.G. - Sezione orientamento di lire 10.383 milioni per investimenti preventivati in complessive lire 40.000 milioni e che la spesa per la concessione dei contributi nazionali, commisurati al 25 % dell'investimento può calcolarsi in lire 10.000 milioni;

Ritenuto che occorre il prelievo di tale somma dal citato conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863 denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1981 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1982;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative di cui in premessa previste dai regolamenti comunitari n. 355/77 e numero 1361/78 è determinata in lire 10.000 milioni la spesa relativa ai contributi per i progetti riguardanti strutture di mercato di interesse nazionale e per quelli interessanti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 10.000 milioni, di cui al precedente art. 1, in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1981 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1982, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » - ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione al cap. 7523 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 ed al corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1981

PERTINI

COLOMBO — ANDREATTA — BARTOLOMEI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1981
Registro n. 9 *Esteri, foglio n.* 382

(4403)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1981.

Estinzione dell'opera pia « Colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia », in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che l'opera pia « Colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia », con sede in Milano, rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 17 febbraio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta dell'8 aprile 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'opera pia « Colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia », con sede in Milano, è dichiarata estinta.

Art. 2.

Tutto il patrimonio dell'opera pia « Colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia » è trasferito alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Tutto il personale dell'opera pia « Colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia » è attribuito alla regione Lombardia, con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione del personale, fino alla data della effettiva messa a disposizione della Regione e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata dall'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

La effettiva messa a disposizione della regione Lombardia del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione Lombardia del personale di cui al precedente art. 3, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 104

(4350)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1981.

Estinzione dell'Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche, in Legnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che l'Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche con sede in Legnano rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 17 febbraio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta dell'8 aprile 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche, con sede in Legnano, è dichiarato estinto.

Art. 2.

Tutto il patrimonio dell'Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche in Legnano è trasferito alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Tutto il personale dell'Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche è attribuito alla regione Lombardia nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione del personale, fino alla data della effettiva messa a disposizione della Regione e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata dell'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

La effettiva messa a disposizione della regione Lombardia del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione Lombardia del personale di cui al precedente art. 3, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 105

(4351)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1981.

Estinzione dell'Opera pia per la cura balneare marina, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che l'Opera pia per la cura balneare marina con sede in Milano rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 17 febbraio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta dell'8 aprile 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Opera pia per la cura balneare marina con sede in Milano è dichiarata estinta.

Art. 2.

Tutto il patrimonio dell'Opera pia per la cura balneare marina in Milano è trasferito alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Tutto il personale dell'Opera pia per la cura balneare marina in Milano è attribuito alla regione Lombardia nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione del personale, fino alla data della effettiva messa a disposizione della Regione e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata dall'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

La effettiva messa a disposizione della regione Lombardia del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione Lombardia del personale di cui al precedente art. 3, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 100

(4352)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1981.

Estinzione dell'Istituto legnanese di assistenza, in Legnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che l'Istituto legnanese di assistenza, con sede in Legnano, rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto della annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 17 febbraio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta dell'8 aprile 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Istituto legnanese di assistenza, con sede in Legnano, è dichiarato estinto.

Art. 2.

Tutto il patrimonio dell'Istituto legnanese di assistenza in Legnano è trasferito alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Tutto il personale dell'Istituto legnanese di assistenza è attribuito alla regione Lombardia nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione del personale, fino alla data della effettiva messa a disposizione della regione e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata dall'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

La effettiva messa a disposizione della regione Lombardia del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione Lombardia del personale di cui al precedente art. 3, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1981
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 93

(4353)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1981.

Estinzione delle Colònie alpine veronesi, in Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che le Colonie alpine veronesi, con sede in Verona, rientrano tra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 17 febbraio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta dell'8 aprile 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Colonie alpine veronesi, con sede in Verona, sono dichiarate estinte.

Art. 2.

Tutto il patrimonio delle Colonie alpine veronesi è trasferito alla regione Veneto ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Tutto il personale delle Colonie alpine veronesi, è attribuito alla regione Veneto, con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione del personale, fino alla data dell'effettiva messa a disposizione della regione e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata all'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

L'effettiva messa a disposizione della regione Veneto del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione Veneto del personale di cui al precedente art. 3, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 96

(4355)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1981.

Estinzione dell'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che l'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto della annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 17 febbraio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta dell'8 aprile 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia è dichiarato estinto.

Art. 2.

Tutto il patrimonio dell'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia è trasferito alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fatta eccezione per i beni immobili di cui all'allegata tabella *A*, con i connessi beni mobili, che sono trasferiti alla regione Emilia-Romagna, nonché per i beni immobili di cui alla allegata tabella *B*, con i connessi beni mobili, siti nel territorio della provincia autonoma di Trento, che sono amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Tutto il personale dell'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia è attribuito alla regione Lombardia nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 97

TABELLA *A*

ENTE DELLE COLONIE CLIMATICHE
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

BENI IMMOBILI IN EMILIA-ROMAGNA

Colonia climatica di Igea Marina (*Forlì*):
due fabbricati con annesso terreno.

TABELLA *B*

ENTE DELLE COLONIE CLIMATICHE
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

BENI IMMOBILI IN PROVINCIA DI TRENTO

a) *Preventorio di Torbole sul Garda* (*Trento*):
complesso di fabbricati con annesso terreno.

b) *Colonia climatica di Daiano di Cavalese* (*Trento*):
complesso di fabbricati con annesso terreno.

(4354)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1981.

Individuazione delle funzioni residue della Società umanitaria fondazione P.M. Loria, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Visto il regio decreto 28 giugno 1983, che costituiva in ente morale la Società umanitaria secondo le norme della legge 17 luglio 1980, n. 6972;

Considerato che la società umanitaria fondazione P.M. Loria, con sede in Milano, rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 17 febbraio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta dell'8 aprile 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Costituiscono funzioni residue della Società umanitaria fondazione P.M. Loria in quanto non rientranti nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ma concernenti invece l'elevazione intellettuale e morale dei lavoratori, quelle previste dall'art. 2 dello statuto dell'ente.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle funzioni residue di cui all'art. 1 l'ente mantiene la proprietà dei seguenti immobili con gli annessi beni mobili strumentali ed attrezzature varie d'ufficio:

Milano, via Daverio n. 7: lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 7, lotto 8, lotto 9 (terreno); via Solari n. 40/54: lotto case popolari; viale Lombardia n. 65: lotto case popolari; Meina (Novara), Villa Osimo: fabbricati e terreni; Cremona: tenute agricole nei comuni di Arzago d'Adda, Agnadello, Capralba, Pieranica, Rivolta, Torlino, Vailate.

L'ente inoltre mantiene la proprietà dei titoli obbligazionari e delle azioni.

Art. 3.

L'ente mantiene un proprio organico per l'esercizio delle funzioni residue consistente, alla data della pubblicazione del presente decreto, in n. 29 unità in servizio.

Art. 4.

Alla regione Lombardia sono trasferiti i seguenti beni immobili con gli annessi beni mobili, strumentali ed attrezzature:

Milano, via Daverio n. 7: lotto 4, lotto 5, lotto 6.

Art. 5.

L'ammontare delle spese complessivamente sostenute dall'ente per le funzioni trasferite alle regioni in base agli articoli 35 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è determinato in L. 724.565.500.

Art. 6.

Il personale della Società umanitaria fondazione P.M. Loria, non rientrante fra quello indicato nel precedente art. 3, è posto a disposizione delle regioni nei limti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione di detto personale, fino alla data della effettiva messa a disposizione delle regioni e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata dallo Ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

La effettiva messa e disposizione delle regioni Lombardia e Sardegna del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni Lombardia e Sardegna del personale di cui al precedente art. 6, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 8.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1981
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 95

(4358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1981.

Estinzione del pio istituto agricolo vogherese « Fondazione Carlo Gallini », in Voghera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che il pio istituto agricolo vogherese « Fondazione Carlo Gallini », con sede in Voghera, rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 17 febbraio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta dell'8 aprile 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il pio istituto agricolo vogherese « Fondazione Carlo Gallini » con sede in Voghera (Pavia) è dichiarato estinto.

Art. 2.

Tutto il patrimonio del pio istituto agricolo vogherese « Fondazione Carlo Gallini » è trasferito alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Tutto il personale del pio istituto agricolo vogherese « Fondazione Carlo Gallini » è attribuito alla regione Lombardia, con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione del personale, fino alla data dell'effettiva messa a disposizione della regione e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata dall'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

La effettiva messa a disposizione della regione Lombardia del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione Lombardia del personale di cui al precedente art. 3, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 101

(4357)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1981.

Estinzione dell'Opera pia Regina Margherita, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che l'Opera pia Regina Margherita, con sede in Roma, rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 17 febbraio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta dell'8 aprile 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Opera pia Regina Margherita, con sede in Roma, è dichiarata estinta.

Art. 2.

Tutto il patrimonio dell'Opera pia Regina Margherita in Roma, compreso il patrimonio della amministrata Fondazione Andosilla in Roma, è trasferito alla regione Lazio ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fatta eccezione per il patrimonio della amministrata Fondazione Franchetti in Città di Castello che è trasferito alla regione Umbria ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Tutto il personale dell'Opera pia Regina Margherita e Fondazione Andosilla è attribuito alla regione Lazio, fatta eccezione per il personale in servizio presso la Fondazione Franchetti in Città di Castello, che viene attribuito alla regione Umbria, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione del personale, fino alla data dell'effettiva mesa a disposizione delle regioni e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata dall'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

La effettiva messa a disposizione delle regioni Lazio ed Umbria del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni Lazio ed Umbria del personale di cui al precedente articolo 3, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 102

(4356)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1981.

Approvazione di due tassi medi di premio puro da applicare ad un contratto collettivo per l'assicurazione del proprio personale, presentati dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1978 di autorizzazione delle tariffe di assicurazione sulla vita del tipo temporanea caso morte, redatte su basi demografico-finanziarie SIM 1961 - 4%;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tassi medi di premio puro, sostitutivi dei vari tassi di premio delle predette tariffe di assicurazione, da applicare ad un contratto collettivo per l'assicurazione del proprio personale dipendente;

Vista la relazione tecnica allegata e considerato che l'introduzione dei predetti due tassi medi di premio puro di fatto determina per l'impresa una equivalenza agli effetti economici;

Decreta:

Sono approvati alla S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, i sottoindicati due tassi medi di premio puro da applicare al contratto collettivo per l'assicurazione per il caso di morte e di invalidità totale e permanente del proprio personale dipendente:

tasso di premio di L. 1,30 per ogni 100 di retribuzione annua, da utilizzare nell'assicurazione del personale dirigente, per il pagamento, al verificarsi del decesso o dell'invalidità totale e permanente dell'assicurato, di un capitale pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo quanti sono gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno, con un minimo garantito di 12 anni, aumentabile del 50% a richiesta.

L'invalidità dopo il 60° anno di età determina il pagamento di un capitale pari al 50% di quello pagabile per il caso di morte;

tasso di L. 0,60 per ogni 100 di retribuzione annua, da utilizzare nell'assicurazione del personale impiegatizio, per il pagamento al verificarsi del decesso o dell'invalidità totale e permanente dell'assicurato, di un capitale pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo quanti sono gli anni mancanti al raggiungimento del 60° anno, con un minimo garantito di 5 anni, aumentabile dello 0,25 % per ogni figlio a carico, con un massimo di quattro figli.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4322)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1981.

Attribuzione alla regione Veneto dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80 per l'importo di L. 5.829.994.983.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato, per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio per il 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale sono stati ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il 1° programma triennale 1975-77 di edilizia scolastica e sono indicate le disponibilità annuali anche per il 1978 (1ª tranche);

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale sono stati assegnati alle regioni a statuto ordinario i fondi corrispondenti all'anticipo del 5%, relativamente al 1978, primo programma;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 230, con il quale sono stati attribuiti alla regione Veneto i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Veneto la somma di L. 221.554.950, corrispondente all'anticipo del 5%, relativamente al 1978, secondo programma;

Viste la nota n. 6063 del 20 marzo 1981 e l'allegata dichiarazione di pari numero, rese entrambe dall'assessore competente della regione Veneto, con la quale ultima si chiede l'erogazione, fra l'altro, dell'importo di L. 1.620.450.933, per interventi riferiti al primo triennio (disponibilità 1978) e di L. 11.769.722.912, per interventi riferiti al secondo triennio;

Considerato che la somma di L. 11.769.722.912 trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1978, secondo programma, nel limite di L. 4.209.644.050;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Veneto è assegnata la somma di lire 5.829.994.983, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1981
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 296

(4088)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 giugno 1981.

Istituzione del registro delle varietà di tabacco.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, ed in particolare l'art. 19 che prevede la facoltà di istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà allo scopo di permetterne l'identificazione;

Visto l'art. 20 della legge 20 aprile 1976, n. 195, che reca modifiche al citato art. 19 della legge n. 1096/71;

Considerato che è stata richiesta l'istituzione del registro per le varietà di tabacco (Nicotiana tabacum e Nicotiana rustica);

Ritenuto di accogliere la richiesta stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il registro delle varietà di tabacco (Nicotiana tabacum e Nicotiana rustica) allo scopo di identificare le varietà stesse.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione delle varietà di tabacco (Nicotiana tabacum e Nicotiana rustica) nel registro, i caratteri da rilevarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità, sono i seguenti:

1 *Pianta*:

1.1 portamento (a metà fioritura);
1.2 altezza totale;
1.3 altezza (della pianta cimata normalmente);
1.4 diametro del fusto (a metà altezza);
1.5 emissione di germogli (della pianta cimata normalmente).

2 *Foglia*:

2.1 numero di foglie totale (a metà fioritura);
2.2 numero di foglie utili (a cimatura normale);
2.3 lunghezza media dell'internodo;
2.4 forma delle foglie basali, mediane e apicali;
2.5 angolo d'inserzione (della foglia mediana, a mattino inoltrato);
2.6 colore (a metà fioritura);
2.7 forma (delle foglie basali, mediane e apicali);
2.8 base;
2.9 punta;
2.10 lembo;
2.11 margine;
2.12 nervature.

3 *Fiore*:

3.1 infiorescenza;
3.2 calice } forma e colore;
3.3 corolla (tubo, fauce, lembo) } forma e colore;
3.4 esposizione del sesso

4 *Frutto*:

4.1 capsula
4.2 seme

5 *Sviluppo*: numero di giorni dal trapianto alla fioritura;

6 *Comportamento nei confronti delle avversità.*

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4297)

DECRETO 14 luglio 1981.

Riconoscimento di alcune associazioni di apicoltori.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981, che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83, 1983-84;

Visto in particolare, l'art. 2 del succitato regolamento, ai sensi del quale l'aiuto è concesso alle associazioni di apicoltori riconosciute dallo Stato membro nel cui territorio operano;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1981 con il quale vengono stabilite le norme per il riconoscimento delle associazioni degli apicoltori;

Esaminate le domande di riconoscimento presentate, entro i termini prescritti dal succitato decreto;

Decreta:

E' concesso il riconoscimento di idoneità, previsto dal regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 alle sottoelencate associazioni:

Federazione apicoltori italiani, corso Vittorio Emanuele 101, Roma;

Federazione apicoltori veneti c/o ispettorato provinciale agricoltura, via Porti, 17, Vicenza;

Federazione emiliana apicoltori, via d'Azeglio, 15, Bologna;

Associazione regionale apicoltori calabresi, via del Progresso, 198, Lamezia Terme (Catanzaro);

Associazione provinciale apicoltori di Vicenza, via Porti, 17, Vicenza;

Associazione regionale apicoltori del Lazio, corso Vittorio Emanuele, 101, Roma;

Associazione provinciale apicoltori di Verona, via Giberti, 30, Verona;

Associazione provinciale Apicoltori Lucchesi, via Barsanti e Matteucci (pal. agricoltura) Lucca;

Associazione provinciale apicoltori di Macerata, via Gioberti, 7, Macerata;

Associazione interprovinciali produttori apistici, piazza Indipendenza, 10, Firenze;

Associazione interprovinciale apicoltori Arezzo-Firenze-Pistoia-Siena, piazza Signoria, 10, Firenze;

Associazione comprensoriale apicoltori Valsesia-Valsessera c/o Feder. coltivatori diretti, Borgosesia (Vercelli);

Associazione provinciale apicoltori di Vercelli, c/o Feder. coltivatori diretti, piazza Zumaglini, 1, Vercelli;

Associazione provinciale apicoltori Trevigiani, via Cadorna, 10, Treviso;

Associazione provinciale apicoltori bresciani, c/o Feder. provinciale coltivatori diretti, via Einaudi, 11, Brescia;

Associazione provinciale apicoltori di Benevento, via XXIV Maggio, 32, Benevento;

Associazione apicoltori della provincia di Pistoia, via Filippo Pacini, 47, Pistoia;

Associazione libera apicoltori, via S. Eufemia, 58, Modena;

Libera associazione provinciale apicoltori polesani, c/o Consorzio agrario provinciale, Rovigo;

Associazione apicoltori bellunesi « Apidolomiti », via Val Fontana, 18, Mas di Sedico (Belluno);

Associazione apicoltori torgiano, via del Beato Egidio, 6, Perugia;

Associazione senese grossetana apicoltori, piazza del Popolo, 38, Montalcino (Siena);

Consorzio apicoltori della provincia di Torino, strada del Cresto, 2, Torino;

Consorzio provinciale apistico di Pescara, via Catullo, 39, Pescara;

Cooperativa romagnola produttori miele, via Sole, 190, S. Zaccaria (Ravenna);

Consorzio apistico provinciale obbligatorio, corso Cavour, 2, Macerata;

Consorzio provinciale apicoltori di Cuneo, corso Giolitti, 21, Cuneo;

Consorzio provinciale apicoltori di Genova, via Nizza, 4/18, Genova;

Consorzio apistico della provincia di Asti, piazza Medici, 8, Asti;

Consorzio apicoltori della provincia di Pordenone Tauriano (Pordenone);

Consorzio apistico provinciale di Trento, via Bomporto, 19, Trento;

Consorzio apistico provinciale di Padova, via Martiri della Libertà, 9, Padova;

Consorzio apistico della Valle di Aosta, via Monte Emilius, 22, Aosta;

Consorzio apistico dell'Aquila, via Collemaggio, 5, L'Aquila;

Cooperativa api Fiemme, s.r.l., piazza Chiesa Panchià (Trento);

Cooperativa apistica abruzzese s.r.l., via Marcianese, 213, Lanciano (Chieti);

Cooperativa agricola apistica « La Regina » s.r.l., piazza Rimembranza, 19, S. Marco dei Cavoti (Benevento);

Cooperativa « Nuova agricoltura » s.r.l., via Cavour, 2, Tolfa (Roma);

Cooperativa apistica Valle dell'Idice, via Faggiolo, 64, Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4404)

DECRETO 14 luglio 1981.

Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto alla apicoltura.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981, che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83, 1983-84;

Visto il decreto presidenziale, con il quale sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), i compiti derivanti dall'applicazione del citato regolamento;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1981 con il quale vengono stabilite norme per il riconoscimento delle associazioni degli apicoltori;

Visti il decreto ministeriale del 14 luglio 1981, con i quali è stato concesso il riconoscimento d'idoneità previsto dall'art. 2 del regolamento alle associazioni in possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali d'applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Le associazioni di apicoltori riconosciute che intendono beneficiare dell'aiuto comunitario, previsto dal regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981 per le campagne 1981-82, 1982-83 e 1983-84 devono presentare apposita domanda in carta legale all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), via Palestro, 81, Roma. Copia della stessa sarà inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. VII.

La domanda deve essere corredata da:

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, dalla quale risultino il numero delle arnie regolarmente funzionanti, l'ubicazione delle stesse ed i dati anagrafici dei detentori;

eventuale programma, di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1196/81;

dichiarazione d'impegno a non escludere i non soci dal beneficio dell'aiuto.

Art. 2.

La domanda, di cui all'art. 1 dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 maggio precedente la campagna per la quale l'aiuto è richiesto.

Per la campagna 1981-82 la domanda d'aiuto dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 1981.

Art. 3.

Le associazioni di apicoltori sono tenute a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VII ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo l'eventuale cessazione d'attività delle arnie per le quali è stato richiesto l'aiuto.

Art. 4.

La contabilità, di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1196/81, deve essere tenuta in appositi registri, vidimati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, e corredata della necessaria documentazione giustificativa.

Art. 5.

La relazione annuale di attività, di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 1196/81 deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VII e copia della stessa dovrà essere inviata all'A.I.M.A.

Art. 6.

I controlli sulla rispondenza delle arnie dichiarate, sull'effettivo funzionamento delle stesse, sulla regolare tenuta delle contabilità da parte delle associazioni sono effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che a tal fine si avvarrà della collaborazione dell'A.I.M.A.

Degli esiti degli accertamenti dovranno essere redatti appositi verbali da tenere agli atti dell'A.I.M.A.

Art. 7.

Nel caso in cui, sulla base dei verbali di cui al precedente art. 6, vengano rilevate infrazioni ai disposti del regolamento comunitario e del presente decreto, l'A.I.M.A. non procede al pagamento, ovvero provvede ad avviare il procedimento per il recupero dell'aiuto.

Art. 8.

Il riconoscimento, previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 1981, può essere in ogni momento revocato a quelle associazioni che incorrono in infrazioni alle disposizioni comunitarie e nazionali disciplinanti la concessione dell'aiuto all'apicoltura, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4405)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 3 dicembre 1980, n. **1154**.

Proroga della durata del consorzio « Interregionale cooperative lavoratori edili - I.C.L.E. », in Napoli.

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la durata del consorzio « Interregionale cooperative lavoratori edili - I.C.L.E. », in Napoli, viene prorogata di quindici anni e cioè fino al 9 luglio 1994.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 130

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1697/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1698/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1699/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Pubblicati nel n. L 170 *del* 27 *giugno* 1981.

(170/C)

Regolamento (CEE) n. 1700/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 1701/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1981/1982).

Pubblicati nel n. L 172 *del* 30 *giugno* 1981.

(171/C)

Regolamento (CEE) n. 1702/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonchè di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1703/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1704/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1705/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1706/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1707/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1708/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1709/81 della commissione, del 25 giugno 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle viti per legno, della sottovoce 73.32 B ex II della tariffa doganale comune, originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1710/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa, per la campagna 1981/1982, i prezzi di riferimento delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1711/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissi, per la campagna 1981/1982, i prezzi di riferimento delle mele.

Regolamento (CEE) n. 1712/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa, per la campagna 1981-1982, il prezzo d'offerta comunitario delle pere applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1713/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo d'offerta comunitario delle mele applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1714/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che stabilisce modalità di applicazione per la collaborazione diretta dei servizi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1715/81 della commissione, del 26 giugno 1981, recante ottava modifica del regolamento (CEE) numero 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 1716/81 della commissione, del 26 giugno 1981, con cui si constata la situazione di crisi grave del mercato delle mele.

Regolamento (CEE) n. 1717/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1718/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 170 *del* 27 *giugno* 1981.

(172/C)

Regolamento (CEE) n. 1719/81 della commissione, del 26 giugno 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1720/81 della commissione, del 26 giugno 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 173 *del* 30 *giugno* 1981.

(173/C)

Regolamento (CEE) n. 1721/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 1722/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune (1° luglio 1981-30 giugno 1982).

Regolamento (CEE) n. 1723/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative alle misure destinate a mantenere il livello di utilizzazione di burro da parte di alcune categorie di consumatori e di industrie.

Regolamento (CEE) n. 1724/81 della commissione, del 29 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1725/81 della commissione, del 29 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1726/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1727/81 della commissione, del 29 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2378/80 che stabilisce modalità particolari supplementari in materia di rilascio di titoli di esportazione nel settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 1728/81 della commissione, del 29 giugno 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1729/81 della commissione, del 29 giugno 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1730/81 della commissione, del 29 giugno 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1731/81 della commissione, del 29 giugno 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica di São Tomé a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1732/81 della commissione, del 29 giugno 1981, relativo alla fornitura di fiocchi di avena ai Catholic Relief Services a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1733/81 della commissione, del 29 giugno 1981, che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo d'acquisto dalle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1734/81 della commissione, del 29 giugno 1981, che fissa il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 1735/81 della commissione, del 29 giugno 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 726/81 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 1736/81 della commissione, del 29 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1737/81 della commissione, del 29 giugno 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 1738/81 della commissione, del 29 giugno 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1739/81 della commissione, del 29 giugno 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1740/81 della commissione, del 29 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1741/81 del Consiglio, del 26 giugno 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2527/80 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Pubblicati nel n. L 172 *del* 30 *giugno* 1981.

(174/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 32/1981. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 19/1981 del 30 aprile 1981;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980 che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato lo scarto esistente fra i ricavi medi ex-raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia rispetto a quelli riscontrati in Europa, nonchè la necessità di adeguare il margine dei gestori limitatamente al gasolio;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 17 luglio 1981;

Delibera:

A decorrere dalle ore 0 del 19 luglio 1981, i prezzi massimi dei prodotti appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:				
I.F. compresa	L./mc	725.589	700.283	311.905
I.F. esclusa	»	329.379	304.073	295.605
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA incluse	L./litro	930	895	406
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui; I.F. compresa IVA esclusa	»	753,84	727,84	332,68

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti di vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 di litri annui, ai gestori di P.V. «appoggiati» secondo la definizione riportata al paragrafo *A*), punto 3) del provvedimento n. 9/1980, nonchè le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema self-service.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Ai fini della individuazione dell'erogato complessivo annuo del punto vendita si fa riferimento alla circolare C.I.P. protocollo n. 22065 del 21 dicembre 1979.

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DALL'AUTOTRAZIONE

1. — *Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse*:

	L./mc
Benzina super e prodotti assimilabili	329.379
Benzina normale e prodotti assimilabili	304.073
Gasolio e prodotti assimilabili	295.605
Petrolio e prodotti assimilabili	286.271

Olio combustibile viscosità a 50°C:	L./tonn.
fluidissimo fino a 3° E e prodotti assimilabili	313 000
fluido superiore a 3° E e fino a 5° E e prodotti assimilabili	274.240
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	271.510

2. — *Maggiorazioni per vendite da basi di approvvigionamenti interne* (distanza dalla costa superiore a 25 km):

	Dal 1° aprile al 30 settembre		Dal 1° ottobre al 31 marzo	
	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, semifluido L./tonn.	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna e da deposito interno (collegato alla costa con oleodotto)	1.000	1.150	2.000	2.300
b) da depositi interni collegati a raffineria interna con oleodotto:				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.400	1.600	2.300	2.800
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.000	2.300	2.900	3.450

3. — *Prezzi al consumo.*

3.1) Prodotti destinati al riscaldamento.

I comitati provinciali prezzi stabiliscono i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi vengono determinati sommando ai seguenti prezzi franco raffineria o deposito costiero comprensivi dell'imposta di fabbricazione: gasolio 311.905 L./mc, petrolio L./mc 296.271, O.C. fluido L./tonn. 281.504, O.C. semifluido L./tonn. 277.760 le maggiorazioni di cui al punto 2) del presente capitolo nonchè la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotrenobotte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe dei trasporti riportate nella circolare C.I.P. prot. 7213 del 17 aprile 1981. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali e carenza di prodotti nella provincia i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando al valore di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa: a canistro . . . . L. 630

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 340

per margine al dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 480

Il dettagliante è tenuto ad esporre ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	24.200	29.000
per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	22.600	27.000
per consegne di oltre 4.000 litri	20.000	24.000
per consegne in autotreno-botte	12.300	14.800

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

3.2) Prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca ed alla piccola marina.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) le seguenti maggiorazioni:

per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	3.850
da 31 a 70 km	»	5.560
oltre 70 km	»	8.450

per vendita al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) tali prezzi possono essere maggiorati di L./mc 13.000;

per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente;

per « pesca e piccola marina » si intendono: *a*) le navi da pesca battenti bandiera italiana, senza alcun limite di stazza; *b*) tutte le altre imbarcazioni, escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a tonn. 500, che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c*) le unità della Marina militare con un limite di stazza lorda fino a tonn. 800.

Nei prezzi di cui sopra non sono compresi gli eventuali compensi al personale di dogana che devono essere documentati ed esposti separatamente in fattura.

3.3) Prodotti per altre destinazioni.

Per forniture franco domicilio del cliente, i prezzi di cui al punto 1) e 2) possono essere maggiorati di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate, necessarie per effettuare la fornitura stessa, oltre che delle relative imposte di fabbricazione.

C) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita uno sconto per il passaggio a deposito costiero di quest'ultimi nella misura di L./mc 1.750 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi. Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione di prezzo ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

D) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente nè per il nolo di fusti o di canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegna di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./mc 1.750 per i carburanti e L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili e per il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i C.P.P. esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali prezzi procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo.

Gli organi di controllo statali o comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme della disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono nella fatturazione a peso riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina) C.1 (petrolio) ed E.4 (gasolio) della tabella *A* del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 898, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto *E*) del provvedimento C.I.P. n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

E) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi devono essere corrispondenti a quelle riportate nelle tabelle C.U.N.A. appresso indicate:

benzina super	tabella C.U.N.A.	NC 623-01	del 19	febbraio 1981
benzina normale	» »	NC 620-01	» 19	febbraio 1981
gasolio motori	» »	NC 630-01	» 14	aprile 1977
petrolio motori	» »	NC 627-01	» 14	aprile 1977

Valgono inoltre le decorrenze di applicazione riportate nelle tabelle stesse.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa ex-raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela	L./tonn.	358.407
2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale) . . .	»	370.407
3) inferiore in volume al 20% della miscela (butano commerciale)	»	355.407

I prezzi suindicati devono essere maggiorati di L./tonn. 15.000, quale sovrapprezzo dovuto alla Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatti, per la merce immessa in consumo sia per gli usi per i quali è stata assolta l'imposta di fabbricazione sia per gli usi esenti.

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto e di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . L./kg 630

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 8% inclusa » 805

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . » 626

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 15% inclusa » 812

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

I C.P.P. provvederanno per l'area di loro competenza, a determinare il compenso per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico il cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . L./litro 600

al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, IVA esclusa » 489,73

I prezzi di vendita dei carburanti a gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15° C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva a 15° C che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(4459)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 è stato stabilito che il sig. Primo Saladino, vice console onorario d'Italia in Hamilton, con circoscrizione i territori britannici delle isole Bermude, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale in New York;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 è stato stabilito che il sig. Girolamo Tositti Gasparini, console onorario a Pointe à Pitre, con circoscrizione il dipartimento della Guadalupa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Parigi;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 è stato stabilito che il sig. Andrea Benazzo, console onorario in Noumea, con circoscrizione la Nuova Caledonia, le isole Wallis e Futuna e le altre isole minori, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercìti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Parigi;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 è stato stabilito che il sig. Tanjore Muthuswamy Naganafh, vice console onorario a Madras, con circoscrizione lo Stato del Tamil Nadu (ad eccezione del distretto di Coimbatore), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bombay;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 è stato stabilito che il sig. Pasquale Moioli, vice console onorario a Saint Denis, con circoscrizione il dipartimento della Riunione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Parigi;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 è stato stabilito che il sig. Francisco Angelo De Francesco, vice console onorario, in Fortaleza, con circoscrizione lo Stato di Cearà, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti, le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato d'Italia in Recife;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 è stato stabilito che il sig. Luigi Mugnaioni, agente consolare onorario in Greenock, con circoscrizione i distretti di Inverclyde e Argyl, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali, esclusi quelli da rinnovarsi ai connazionali aventi obblighi di leva, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia ad Edimburgo;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) rilascio di procure speciali;

h) notificazioni, dichiarazioni ed istanze;

i) amichevole composizione di controversie ed arbitrato;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1981 è stato stabilito che il sig. Vittorio Fontanive, vice console onorario in Agadir (Marocco), con circoscrizione la provincia di Agadir, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia a Casablanca;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1981 è stato stabilito che il sig. Augusto Confalonieri, console onorario a Papeete, con circoscrizione la Polinesia francese, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Parigi;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(4169)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica

Al testo della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 maggio 1981, relativa all'applicazione della legge n. 219/81 ai comuni delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Matera e Potenza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, va apportata la seguente rettifica:

a pag. 4225, elenco C, n. 1 leggasi «*Ailano*» invece di «*Alifano*».

(4299)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 480 mod. 241 D.P. — Data: 11 settembre 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Borghese Assunta ved. Iacono, nata a Napoli il 28 febbraio 1911. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 40.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4047)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica d'Arte «La Favorita» S.n.c., in Ercolano (Napoli), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santo Dasso con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1980 al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, in Deruta (Perugia), è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Klopman International di Frosinone è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il pariodo dal 21 dicembre 1980 al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria - Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca - Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento Sarda, in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari), è prolungata al 18 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento Sarda, in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari), è prolungata al 17 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, let-

tere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento Sarda, in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari), è prolungata al 18 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento Sarda, in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari), è prolungata al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento Sarda, in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari), è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Rossi, con sede in Vicenza e stabilimenti a Vicenza, Debba (Vicenza), Lisiera di Bolzano Vicentino e Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino e stabilimento a Castiglione d'Asti (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pozzani, con sede in Vicenza e stabilimento a San Martino Buon Albergo (Verona), è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.A.V. di Potenza è prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellebi, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1980 al 7 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellebi, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 30 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede in Roma e miniera a Gorno (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari), è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari) è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maeran industria maglierie di Gorla Minore (Varese) è prolungata al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionale mineraria, miniera di Comero di Strongoli (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 agosto 1980 all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto

comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Canapa S.a.s., con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mollica di Napoli è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni di Carasco, in Carasco (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tanara sud, con stabilimento in Benevento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1980 al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche F.lli Daldi & Matteucci di Porretta Terme (Bologna) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 gennaio 1981 al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4387)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova, è prolungata per un trimestre.

(4386)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel dispositivo del decreto ministeriale 24 giugno 1981 concernente lo insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1981, dove è scritto «... Pieve di Tecopontedassio», leggasi: «... Pieve di Teco-Pontedassio».

(4383)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia dell'Istituto idrografico della Marina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 14 maggio 1908, n. 232;
Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 11 luglio 1980 n. 382;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1978 (registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1978, registro n. 32, foglio n. 34), con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia presso l'Istituto idrografico della Marina;

Tenuto conto che non è stato dato corso alla pubblicazione del decreto ora citato per l'opportunità di attendere l'esito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 29 settembre 1978, presentato da un candidato avverso il decreto ministeriale 28 aprile 1978, (registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1978, registro n. 19, foglio n. 224), concernente il bando di concorso pubblico ad un posto di professore straordinario di meteorologia e geofisica presso l'Istituto idrografico della Marina, cattedra affine a quella più sopra citata;

Vista la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - 1ª sezione, del 5 novembre 1980 che respinge il ricorso suddetto;

Accertato che nel ruolo dei professori e assistenti dell'Istituto idrografico della Marina esiste tuttora la necessaria disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità nel persistere dell'effettivo fabbisogno di procedere a bandire un nuovo concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo dei professori e assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di astronomia e geodesia (annullando il precedente decreto ministeriale 15 giugno 1978 per la sopravvenienza di una nuova normativa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico ad un posto di professore straordinario nel ruolo dei professori e assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di astronomia e geodesia.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di esame nonchè una prova di attitudine didattica nella materia del concorso.

Art. 2.

E' annullato il decreto ministeriale 15 giugno 1978 di cui alle premesse.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere in possesso del diploma di laurea universitaria, ovvero, essere tenente di vascello della Marina con la caratteristica I (idrografo);

c) avere compiuto il 18° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) provare di conoscere bene almeno una lingua straniera oltre il francese.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso e, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 9ª divisione, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli interessati, inoltre, sono tenuti ad indicare: il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame e il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sulla attività scientifica e sulla carriera didattica svolta;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'avere insegnato presso l'Istituto idrografico della Marina per almeno cinque anni;

4) copia in bollo, in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, salvo quelle non espresse a seguito della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) documento o documenti attestanti la conoscenza della lingua francese e di un'altra lingua straniera;

6) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (laurea, diploma, abilitazioni), che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dovere produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

il direttore dell'Istituto idrografico della Marina, membro;

due docenti universitari, insegnanti della materia messa a concorso, membri;

un alto ufficiale superiore di vascello, membro;

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione, segretario.

Art. 7.

I lavori della commissione esaminatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto del 15 ottobre 1936, n. 2135.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore, ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei, saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale di stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Istituto idrografico della Marina ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalle disposizioni vigenti al momento della nomina.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà il grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1383.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1981
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 85

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di astronomia e geodesia.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . rilasciato da . . . . . . nell'anno accademico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (5)

. . . .

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . ;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . ;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(4194)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza delle costruzioni e annesso laboratorio per le prove di materiali da costruzione . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova - Ufficio concorsi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(4285)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia d'urgenza . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4284)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di storia antica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910; il diploma di istituti magistrali (non integrato dal corso annuale previsto dalla legge n. 910/1969).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Republbica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Padova - Ufficio concorsi - Via VIII Febbraio, n. 2 - 35100 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(4286)

Revoca del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Trieste

E' revocato l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980, pag. 6857, numero redazionale 7496, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste.

(4291)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1981, n. 15.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della regione Abruzzo in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1979-81.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 25 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STATO GIURIDICO

Art. 1.
Finalità della legge

Con la presente legge la regione Abruzzo recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1979-81 e disciplina, in conformità lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

Art. 2.
Validità del contratto

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Art 3.
Procedure speciali per il reclutamento del personale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e previo esame colloquio, per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione e determinato dalla giunta regionale in proporzione ai posti messi a concorso e comunque in misura non superiore al doppio dei posti stessi

La disponibilità come sopra determinata è ripartita fra i candidati esterni e fra i dipendenti di ruolo che hanno titolo a fruire della riserva, tenendo conto della aliquota dei posti che, fra quelli messi a concorso, è attribuibile a ciascuna categoria secondo le norme vigenti.

Durante il periodo di frequenza al corso di formazione, il personale regionale è considerato in servizio a tutti gli effetti ed ha diritto all'intero trattamento economico con esclusione di compensi o indennità di qualsiasi genere.

Saranno concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale le modalità di utilizzazione, per le finalità contemplate nel presente articolo, delle 150 ore previste dalla lettera *i*) dell'art. 26 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

Agli allievi esterni dei corsi di formazione viene corrisposta una borsa di studio a carico della Regione, il cui ammontare è determinato dalla giunta regionale, in relazione anche alla durata dei corsi medesimi ed in misura, comunque, non superiore al 70% dello stipendio iniziale del livello funzionale per il quale è indetto il concorso.

Nei bandi di concorso, tenendo conto, in quanto compatibili, dei principi fissati con decreto del Presidente del Consiglio in data 6 agosto 1980, saranno espressamente indicati i titoli professionali e di servizio valutabili, le modalità di espletamento della prova colloquio e della prova finale di accertamento ed ogni altro elemento necessario per definire la speciale procedura concorsuale prevista dal presente articolo.

Art. 4.
Modalità di effettuazione della prova scritta nei concorsi

Il terzo comma dell'art 8 della legge regionale n. 60 del 3 dicembre 1979, è sostituito dal seguente:

Una prova scritta dei concorsi per l'accesso al quinto livello e quelle per l'accesso ai livelli dal primo al quarto possono essere effettuate mediante esame obiettivo a risposta sintetica ».

Art 5
Composizione delle commissioni esaminatrici

Nei concorsi per l'accesso ai livelli funzionali dal I al V, la presidenza delle commissioni esaminatrici può essere affidata anche a dipendenti di ruolo della Regione appartenenti all'VIII livello funzionale con anzianità di servizio nel livello, o qualifiche equiparate, non inferiore a dieci anni.

Il rappresentante delle organizzazioni sindacali nell'ambito delle commissioni esaminatrici può essere designato anche fra personale estraneo all'amministrazione regionale.

Art. 6.
Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici

L'art. 1 della legge regionale 13 novembre 1979, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione all'impiego regionale, costituite dopo la entrata in vigore della presente legge è corisposta una indennità di funzione di L. 250.000, se il numero dei candidati non è superiore a 100.

L'indennità è aumentata di L. 60.000, per ogni gruppo di 100 candidati, o frazione di esso, in più; non può essere superiore, in ogni caso, a L. 800.000.

I predetti componenti hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese di viaggio e alla indennità di missione alle condizioni e nelle misure previste:

a) per la qualifica rivestita, qualora siano dipendenti di una pubblica amministrazione;

b) per l'VIII livello regionale, in tutti gli altri casi.

Le indennità previste dal primo comma del presente articolo sono versate direttamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale secondo modalità da concordarsi in relazione alla partecipazione alle commissioni esaminatrici del personale regionale designato dalle organizzazioni medesime. Ai dipendenti interessati compete, ricorrendone i presupposti, il solo rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione.

Al pagamento dei compensi e delle indennità previste dal presente articolo, provvede l'ufficio provveditorato - economato nel rispetto delle procedure prescritte dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 7.
Mobilità del personale fra le regioni e gli enti locali

Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso gli enti locali, i dipendenti regionali possono essere a questi trasferiti quando la normativa degli enti stessi ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli, disciplinandone, altresì, le re-

lative modalità e condizioni; il provvedimento di trasferimento è adottato dalla giunta regionale con il consenso del dipendente, previa intesa con l'amministrazione interessata e sentito il consiglio del personale.

Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso la Regione, i dipendenti di enti locali, ivi compresi quelli previsti dalla legge regionale 7 novembre 1978, n. 67, possono essere inquadrati nel ruolo regionale; il provvedimento di inquadramento è adottato dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale, con il consenso del dipendente e previa intesa con l'amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto in oganico corrispondente al livello funzionale e alla figura professionale rivestita dal dipendente nell'ente di provenienza; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'ente di provenienza. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento.

I dipendenti di ruolo della regione Abruzzo che siano in posizione di comando presso altre regioni alla data del 22 luglio 1980 possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

I dipendenti di ruolo di altre regioni che siano in posizione di comando presso la regione Abruzzo alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Il comando di personale presso la regione Abruzzo, previsto dal terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, è subordinato all'accertamento della vacanza in organico del posto corrispondente al livello funzionale ed alla figura professionale posseduta dal dipendente interessato al provvedimento di mobilità.

Art. 8.

Assenze per malattia

Le assenze per malattia comportanti la prescrizione di terapie idropiniche o termali sono ricomprese fra quelle previste dall'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6 e restano assoggettate alla medesima disciplina.

Il congedo straordinario per cure previsto dalla lettera *d*) dell'art. 26 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60 spetta anche agli invalidi del lavoro.

Art. 9.

Interruzione del congedo ordinario

La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave.

Occorre, in ogni caso, che l'infermità venga adeguatamente e tempestivamente documentata, in conformità alle direttive che saranno formulate dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale.

Art. 10.

Giornate di riposo

La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste dall'art. 1, lettera *b*), della legge n. 937/1977.

Art. 11.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali e al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali durante la fase formativa degli atti e provvedimenti predetti.

Art. 12.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo recepito con la presente legge sono demandate agli organi regionali, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali firmatarie, le decisioni sulle seguenti materie:

a) formazione ed aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture della Regione;

b) articolazioni degli orari;

c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora, a seguito degli accordi per la ristrutturazione dei servizi, emergano profili professionali diversi da quelli espressamente previsti dalle norme regionali vigenti, è affidato alla legge regionale previa contrattazione decentrata la individuazione delle modalità e condizioni per la attribuzione al personale in servizio dei nuovi profili professionali con particolare riferimento ai casi in cui tale attribuzione comporti l'inserimento nel livello funzionale immediatamente superiore a quello posseduto dai dipendenti interessati.

A tal fine la giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta le iniziative più opportune per la necessaria riqualificazione professionale del citato personale che viene successivamente ammesso a sostenere un concorso interno per l'attribuzione dei nuovi profili professionali e dei relativi livelli.

Gli accordi decentrati non possono comportare modifiche al trattamento economico previsto dalla presente legge.

Art. 13.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La giunta regionale previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva i piani periodici delle iniziative, e ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto del monte ore d'obbligo e della funzionalità dei servizi, favoriscano la partecipazione del personale.

La giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina inoltre le modalità per l'uso parziale, ai fini previsti dal presente articolo, del congedo straordinario retribuito di cui al primo comma, lettera *i*), dell'art. 26 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative decise o approvate dalla giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti; in tal caso i relativi oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.

Qualora le iniziative si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso spese previsti dalla normativa medesima.

Art. 14.

Consiglio del personale

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

« E' istituito il consiglio del personale della seguente composizione:

presidente della giunta regionale o un componente della giunta da lui delegato, che lo presiede;

un componente effettivo e un supplente designati dall'ufficio di presidenza del consiglio fra i propri dipendenti di livello funzionale non inferiore al VI;

due componenti effettivi e due supplenti designati dalla giunta regionale tra dipendenti di livello funzionale non inferiore al VI;

tre componenti effettivi e tre supplenti designati tra i dipendenti regionali dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art 15.

Personale del ruolo della formazione professionale

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla legge regionale n 60/1979.

Fermo restando l'orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale, la articolazione dell'orario medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

La mobilità del personale appartenente al ruolo della formazione professionale, da disciplinarsi con apposito regolamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 44, deve essere conforme ai principi fissati dagli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 60/1979.

La tabella *E* allegata alla citata legge regionale n. 44/1980 è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Con successiva legge regionale saranno rideterminate le dotazioni organiche per livello funzionale e per settore, previste dalla legge regionale n. 11 del 27 febbraio 1980, tenendo anche conto delle esigenze derivanti dall'inquadramento del personale assegnato alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, della legge n. 641/1978 e dei provvedimenti legislativi concernenti la riforma sanitaria.

Titolo II

STATO ECONOMICO

Art. 16.

Trattamento economico iniziale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, è stabilito come segue:

Livello funzionale	Stipendio iniziale
I	L. 2.160.000
I (dopo sei mesi)	» 2.400.000
II	» 2.688.000
III	» 3.012.000
IV	» 3.372.000
V	» 4.140.000
VI	» 4.920.000
VII	» 5.964.000
VIII	» 8.700.000

Art 17.

Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall'articolo precedente è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

a) otto classi biennali di importo pari all'8% del valore iniziale del livello;

b) aumenti periodici biennali del 2,50% da attribuire dopo l'ottava classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

Il numero degli aumenti periodici biennali è determinato in modo da garantire il raggiungimento dello stesso importo di incremento economico, rispetto allo stipendio iniziale realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976-73 recepito con legge regionale n. 60 del 3 dicembre 1979.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, sono attribuiti con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Art. 18.

Maggiorazione di stipendio per nascita di figli

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione d. trattamento economico in godimento, nella misura pari al 2,50% dello stipendio iniziale maggiorato delle classi, alle condizioni e con le modalità previste per la attribuzione di analoghi aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato. Tale beneficio è riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Art 19.

Coordinamento

Il compenso per la funzione di coordinamento a decorrere dal 1° febbraio 1981, è fissato nella misura del 20% del valore iniziale del nuovo livello ottavo.

L'incarico può essere conferito nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, e previa applicazione della legge regionale n. 11/80.

Art. 20.

Lavoro ordinario notturno e festivo

Il primo e secondo comma dell'art. 48 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, sono sostituiti dai seguenti:

« Al dipendente compete, per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L 675 elevato a L. 1.000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno ».

Art. 21.

Lavoro straordinario

Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979-81, negli importi determinati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 60/1979, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla indennità integrativa speciale.

In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, la giunta regionale può autorizzare, per il periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge, un numero complessivo di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore.

I dipendenti cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

La spesa complessiva annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1981, non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore *pro-capite*.

Art. 22.

Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tale caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qual siasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione, in ogni caso, delle quote di ag giunta di famiglia.

Art. 23.

Trattamento economico del personale delle segreterie del presidente del consiglio e della giunta regionale

L'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 76, è sostituito dal seguente:

« Al personale estraneo alle pubbliche amministrazioni è corrisposto, per tutta la durata dell'incarico, il trattamento economico iniziale previsto dalle leggi regionali vigenti, per il livello funzionale corrispondente alla qualifica assegnata ».

Titolo III

BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI

Art. 24.
Anticipazione dei benefici contrattuali

Per l'anno 1979 a ciascun dipendente di ruolo della Regione è corrisposta la somma, *una tantum*, di L. 120.000, in relazione al servizio effettivamente prestato.

Per l'anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i seguenti benefici economici:

Parametri iniziali ex legge regionale n. 60/1979	Benefici mensili
—	—
100	L. 45.000
116	» 45.000
130	» 50.000
142	» 50.000
167	» 55.000
178	» 55.000
220	» 65.000
333	» 95.000

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981. Per la tredicesima mensilità il beneficio sopra specificato è ridotto del 50%.

Le stesse somme spettanti al personale di ruolo vengono, altresì, erogate — in relazione al servizio effettivamente prestato — anche al personale assunto, ai sensi delle vigenti norme in materia, con incarico annuale o con contratto a tempo determinato presso i centri di formazione professionale negli anni 1979 e 1980.

Art. 25.
Beneficio per riparametrazione professionale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale di ruolo della Regione è attribuito un beneficio economico mensile, per dodici mensilità, a titolo di riparametrazione professionale, come di seguito specificato:

Livelli funzionali	Benefici mensili
—	—
I	L. 45.000
I (dopo sei mesi)	» 51.500
II	» 51.500
III	» 55.000
IV	» 61.200
V	» 101.250
VI	» 128.700
VII	» 133.600
VIII	» 180.416

Art. 26.
Valutazione dell'anzianità

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dell'art. 74 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, per la ricostruzione della carriera, viene valutata con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente nella misura di L. 800 mensili per ogni anno di anzianità e per frazioni eccedenti i sei mesi. Si trascurano le frazioni inferiori.

Art. 27.
Inquadramento nei nuovi livelli retributivi

L'inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 16 è disposto sulla base del maturato economico determinato come segue:

a) stipendio in godimento dal 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione, per gli anni 1979 e 1980;

b) beneficio per riparametrazione professionale di cui al precedente art. 25 calcolato per dodici mensilità;

c) valutazione della anzianità complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 26 nella misura prevista di L. 800 mensili per ogni anno di servizio e per dodici mensilità.

La posizione giuridica ed economica nel livello, è determinata ai sensi degli articoli 58 e 60 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

Il maturato *in itinere* viene calcolato sulla classe in corso di acquisizione dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, viene calcolato con riferimento al solo scatto biennale.

Art 28.
Pensionabilità

Il beneficio *una tantum* di L. 120.000, rapportato a mese, per l'anno 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 ai sensi del precedente art. 24 sono assoggettate alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Titolo IV

NORME COMUNI E FINALI

Art 29.
Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico

Il settore personale e organizzazione è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento economico derivante dalla applicazione della presente legge in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati esistenti al fascicolo di ciascun dipendente.

Art. 30.
Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo

Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo - E.R.S.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

Il personale con qualifica di operaio vincitore del concorso a sette posti nel II livello funzionale del ruolo organico dell'E.R.S.A., previsto dal punto 2 dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n 49, è inquadrato nel III livello funzionale con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina e con il trattamento economico iniziale del livello attribuito.

Art. 31.
Inquadramento nel VII livello

Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dal secondo comma dell'art. 52 della legge regionale n. 60/1979, ai fini dell'inquadramento nel VII livello funzionale, è consentito valutare anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di Istruttore nella misura ridotta del 50 % e comunque per un massimo di un anno e mezzo.

Art. 32.
Concorsi interni

La percentuale fissata dall'art. 55 della legge regionale numero 60/1979 per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni per il passaggio al IV, V e VI livello è aumentata dal 30 % al 50 %, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previste nella predetta legge.

Art. 33.
Abrogazione e rinvio

Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito con la presente legge, deve intendersi abrogata.

Restano in vigore tutte le disposizioni di leggi regionali vigenti, che disciplinano fattispecie non espressamente regolate dalla presente legge e dalla legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

E', in particolare, abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 74 della legge regionale agosto 1973, n. 32; sono fatte salve le istanze prodotte anteriormente alla predetta data.

Art. 34.

Oneri finanziari

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge concernente il personale regionale, si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1981 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Al maggior onere derivante dell'applicazione dell'art. 30 relativo al personale dell'E.R.S.A., si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 1034 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 e, per gli esercizi successivi, con quelli iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Quanto agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 6 e relativi all'espletamento dei concorsi, per l'ammontare complessivo presumibile di L. 60.000.000, si provvede, per l'anno 1981, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2890 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione del cap. 83 - sett. 1, tit. I, ctg. IV, dest. prog. 1, natura giuridica 1 denominato « Oneri connessi all'espletamento delle prove concorsuali e al funzionamento delle commissioni esaminatrici di cui agli articoli 3 e 6 » con lo stanziamento, per competenza e per cassa di L. 60.000.000.

La partita n. 1 iscritta nell'elenco n. 3 allegato al predetto bilancio è ridotta della corrispondente somma di L. 60.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1981 i predetti oneri concernenti le prove concorsuali gravano sul corrispondente capitolo del pertinente bilancio

In applicazione dell'art. 4, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n 33, è autorizzata, altresì, la spesa di lire 20.000.000 relativa alle prestazioni economico-previdenziali di cui al punto 3) dell'art. 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1981, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2890 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 e contestuale istituzione ed iscrizione nel medesimo stato di previsione della spesa del cap. 39 - sett. 1, tit. I, ctg. 2, dest. progr. 1, natura giuridica 1 - denominato « Spese relative alle prestazioni economico-previdenziali di cui al punto 3) dell'art. 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 20.000.000.

La partita n. 1 iscritta nell'elenco n. 3 allegato al predetto bilancio, è ulteriormente ridotta di L. 20.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1981, l'onere predetto grava sul corrispondente capitolo del pertinente bilancio regionale.

Art. 35.

Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 maggio 1981

NENNA D'ANTONIO

(3721)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1981, n. 4.

Adeguamento della misura delle quote di aggiunta di famiglia e altre norme in materia di personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura mensile delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per ogni figlio e per i genitori a carico del dipendente, spettanti al personale regionale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 14.820 con effetto dal 1° luglio 1980 e a L. 19.760 con effetto dal 1° ottobre 1980 ed è automaticamente adeguata in conformità alle variazioni stabilite per il personale statale, con le decorrenze valevoli per lo stesso.

Art. 2.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'indennità prevista dalla legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32 e successive modificazioni è elevata a L. 150.000 mensili.

L'indennità stessa, che viene corrisposta al personale di ruolo e non di ruolo, non viene attribuita per i giorni di assenza dal servizio.

L'indennità di cui al presente articolo viene rivalutata, ogni due anni, con decreto del presidente della giunta regionale, in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32 viene integrato nel modo seguente: dopo la parola « permanentemente » sono inserite le parole « ad uffici della Regione siti in provincia di Trento o »

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, modificate con l'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 1962, n. 3, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, a tutto il personale regionale di ruolo e non di ruolo.

Tutte le norme in contrasto con il presente articolo sono abrogate.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è tenuta a fornire ai dipendenti regionali dei servizi tecnici e catastali addetti alle squadre di rilievo per la ricostituzione della rete geodetica i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessari per i rilievi da svolgere in alta montagna o in zone disagiate.

Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicate le periodicità alle forniture e individuati i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessari.

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 è sostituito con il seguente:

« L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo si consegue mediante pubblico concorso per titoli riservato a laureati in giurisprudenza, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'espletamento di conservatore del libro fondiario.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, ed è composta nel modo seguente:

il presidente della giunta regionale o un assessore regionale da lui delegato;

il direttore generale del servizio del libro fondiario;

un avvocato o un notaio iscritti nei rispettivi albi professionali;

un dipendente regionale appartenente alle carriere direttiva o di concetto con le funzioni di segretario ».

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di conservatore del libro fondiario prevista dagli articoli 9, 10, 11, 12 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è subordinata al possesso della laurea in giurisprudenza e all'avere frequentato un corso teorico-pratico, della durata non inferiore a due mesi, indetto dalla giunta regionale ».

Art. 7.

In caso di incidente in viaggio di servizio compiuto con proprio automezzo, al dipendente in missione spetta il rimborso delle spese di riparazione dell'automezzo stesso, salvo una franchigia di L. 50.000 a carico del dipendente, semprechè non esista colpa grave del dipendente, l'incidente sia stato accertato da organo di polizia competente e non siano tenute al risarcimento terze persone.

Art. 8.

E' soppresso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale degli assistenti sociali.

Il personale regionale appartenente al suddetto ruolo è collocato, anche in soprannumero, dalla stessa data, del ruolo del personale amministrativo con la stessa qualifica ed anzianità gia posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in ragione di lire 180 milioni annui, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 aprile 1981

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(3813)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1981, n. **22.**

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88: « Legge generale per gli interventi nel settore primario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio 1981 i contributi in unica soluzione di cui all'art. 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 « Provvidenze integrative del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento a garanzia sezione orientamento » sono ulteriormente finanziati per L. 3.975.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:

mediante riduzione di L. 3.975.000.000 del cap. 196219760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 di cui:

L. 2.175.000.000 (partita fondo regionale per l'attuazione direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura, intervento F.E.O.G.A. sulle infrastrutture in zone svantaggiate - quota regionale);

L. 1.800.000.000 (partita fondo regionale per l'attuazione direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura - interventi F.E.O.G.A. per la Forestazione - quota regionale).

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		Competenza	Cassa
a) *Variazioni in diminuzione*:			
Cap. 196219760	L.	3.975.000.000	3.975.000.000
	L.	3.975.000.000	3.975.000.000
b) *Variazioni in aumento*:			
Cap. 012201525. — Contributi regionali in unica soluzione per l'attuazione direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura, intervento F.E.O.G.A. sulle infrastrutture in zone svantaggiate (capitolo di nuova istituzione)	L.	2.175.000.000	2.175.000.000
c) *Variazioni in aumento*:			
Cap. 012101436. — Fondi regionali per l'attuazione direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura - interventi F.E.O.G.A. per la Forestazione (capitolo di nuova istituzione)	L.	1.800.000.000	1.800.000.000
	L.	3.975.000.000	3.975.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 15 maggio 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1981, n. **23.**

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, concernente norme sulla costituzione di centri assistenza tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1980 viene così integrato:

« In via transitoria per il 1981, il riconoscimento potrà essere ottenuto anche da centri costituiti, sia da gruppi di base di cui all'art. 21, che da altre forme associative per l'assistenza tecnica in agricoltura costituite tra produttori agricoli, riconosciute ed operanti ai sensi della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 e dell'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54, purché venga raggiunto il numero minimo di aziende corrispondenti ad almeno 30 Gruppi di base e siano osservati gli altri requisiti richiesti dal presente articolo ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 15 maggio 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1981, n. 24.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 dell'E.S.A.V.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) - allegato « *A* » - nelle seguenti risultanze complessive di entrata e spesa:

a) per le attività di sviluppo

competenza . . . . L. 61.955.000.000
cassa . . . . » 28.152.042.600

b) per le gestioni speciali

competenza . . . . L. 1.275.000.000
cassa . . . . » 2.512.514.751

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 15 maggio 1981

BERNINI

(3437)

Avviso di rettifica

Nella seconda riga dell'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 1981, n. 6, riguardante il rifinanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 71 e 26 maggio 1980, n. 69, per il 1980, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 2 marzo 1981 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101, dell'11 aprile 1981, dove è scritto: «...finanziario *1980*...», leggasi: «...finanziario *1981*...».

(3438)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811960)